



IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Poggialini Giovanni

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 828 DEL 27/05/2024**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 08.03.2024. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, DA ESPLETARE MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, ELETTROLITI CONCENTRATI, SOLUZIONE PER CARDIOPLEGIA E PER CONSERVAZIONE ORGANI, OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI PER UN PERIODO DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 1: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 08.03.2024. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, DA ESPLETARE MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, ELETTROLITI CONCENTRATI, SOLUZIONE PER CARDIOPLEGIA E PER CONSERVAZIONE ORGANI, OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI PER UN PERIODO DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 1: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0000728 del 04.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile ad interim della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 512 del 01.09.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della programmazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 relative all'anno 2022 e della programmazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 dall'1.1.2023 al 30.6.2023, ed è stata altresì approvata la programmazione triennale delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 140.000,00 per il periodo dall'1.7.2023 al 31.12.2023 e per gli anni 2024 e 2025;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 639 del 31.10.2023 con la quale è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi sopra al milione di euro ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

premesse che con determinazione dirigenziale n. 367 del 08.03.2024 è stato disposto di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali, elettroliti concentrati, soluzione per cardioplegia e per conservazione organi, per un periodo di anni 2 con



opzione di rinnovo per ulteriori anni 1, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

rilevato che, per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 367 del 08.03.2024, non è stato allegato a parte integrante e sostanziale del provvedimento il Capitolato Speciale d'Appalto quale allegato al Disciplinare di gara;

ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, di:


- dare atto che, per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 367 del 08.03.2024, non è stato allegato a parte integrante e sostanziale del provvedimento il Capitolato Speciale d'Appalto quale allegato al Disciplinare di gara
- approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: Capitolato Speciale d'Appalto;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di dare atto che per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 367 del 08.03.2024, non è stato allegato a parte integrante e sostanziale del provvedimento il Capitolato Speciale d'Appalto quale allegato al Disciplinare di gara;
2. di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: Capitolato Speciale d'Appalto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



S.C. Gestione Acquisti

Responsabile ad interim: Ing. Giovanni Poggialini

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SOLUZIONI INFUSIONALI, ELETTROLITI
CONCENTRATI, SOLUZIONE PER
CARDIOPLEGIA E PER CONSERVAZIONE
ORGANI OCCORRENTI ALLA ASST SETTE
LAGHI PER UN PERIODO DI ANNI 2 CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI
ANNI 1.**

S.C. Gestione Acquisti

Responsabile unico del progetto:

Ing. Giovanni Poggialini

Referente per la pratica:

Federica Foglia



Art. 1: descrizione della fornitura.	3
Art. 2: qualità della fornitura - caratteristiche generali.	3
Art. 3: garanzie di produzione.	3
Art. 4: confezionamento.	3
Art. 5: quantitativi e caratteristiche della fornitura.	4
Art. 6: spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati.	4
Art. 7: aggiornamento tecnologico	4
Art. 8: difetti e imperfezioni.	4
Art. 9: sostituzione materiale.	5
Art. 10: inadempienze.	5
Art. 11: penalità.	5
Art. 12: clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.	6
Art. 13: clausola di salvaguardia.	7
Art. 14: acquisti sul libero mercato.	7
Art. 15: periodo di prova.	8
Art. 16: consegna.	8
Art. 17: acquisto in danno.	9



Art. 1: descrizione della fornitura.

Vedasi “Allegato 1”

Art. 2: qualità della fornitura - caratteristiche generali.

I prodotti offerti devono essere:

- rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative all’autorizzazione, alla produzione, alla importazione e alla commercializzazione e possedere marcatura CE;
- sterili, se richiesti tali, pertanto conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla FU XI ed. nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione, se del caso;
- conformi al Regolamento UE 2017/745;
- iscritti al repertorio nazionale dei DM (se previsto): **il numero di repertorio deve essere specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND;**
- latex free compreso confezionamento.

La non osservanza dei requisiti sopra segnati comporterà l’esclusione dalla gara.

Art. 3: garanzie di produzione.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d’uso del prodotto.

In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000.

Art. 4: confezionamento.


Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi, dal singolo prodotto all’imballaggio più esterno, tali che le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo indicato.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e di facile stoccaggio.

I prodotti devono essere sterili e la confezione deve essere adatta al mantenimento della sterilità.

Sull’imballaggio esterno, sulla singola confezione minima indivisibile e sull’etichetta del singolo prodotto devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura (anche mediante simboli), con particolare riferimento a:

- ✓ denominazione del prodotto e misure.
- ✓ numero di codice del prodotto rilasciato dal fornitore e marchio CE.
- ✓ lotto e scadenza espressa in gg/mm/aa (eventuali codici prodotti analoghi ma in misure diverse non possono avere medesimo numero di lotto).
- ✓ dicitura monouso (per prodotti monouso), sterile e metodo di sterilizzazione (per prodotti richiesti sterili) e latex free.
- ✓ nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore.



- ✓ destinazione d'uso e modalità di impiego, avvertenze particolari per la conservazione del prodotto e la gestione del rischio.

Sia sull'imballaggio commerciale che sulla singola confezione deve esser messo in evidenza il numero di pezzi contenuto.

Nella singola confezione o sopra la stessa dovranno esser presenti le istruzioni d'uso in lingua italiana.

Ogni singolo prodotto deve avere un'etichetta conforme alla normativa vigente.

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 3/4 della validità massima prevista.

Art. 5: quantitativi e caratteristiche della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire i prodotti oggetto del presente Capitolato per tutta la durata dell'appalto.

I quantitativi dei prodotti che si presume debbano occorrere nonché le caratteristiche della fornitura in oggetto sono indicati nel file denominato "Allegato 1".

Il soggetto aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta circa l'entità degli ordinativi emessi, neppure con riferimento all'importo complessivo della fornitura aggiudicata.

Art. 6: spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall'ASST senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

In presenza di spostamenti di consumo di prodotti aggiudicati allo stesso fornitore, l'ASST si riserva di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ordinativo, ciò nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7: aggiornamento tecnologico

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'ASST, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L'ASST avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall'ASST, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

Art. 8: difetti e imperfezioni.



Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Art. 9: sostituzione materiale.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'ASST potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'ASST avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ASST.

Art. 10: inadempienze.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, nel caso in cui non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASST contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata, e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'ASST ritiene di disattenderle.

Art. 11: penalità.

Le inadempienze alle prescrizioni del presente Capitolato da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali.

In caso di interruzione o di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità nella misura del 3% per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura dello 0,1% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

Le penali sono calcolate applicando la percentuale stabilita al valore netto contrattuale aggiudicato e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.



In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R..

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

È altresì facoltà dell'ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall'ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la fornitura/il servizio non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive della Stazione Appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive:

- in caso di disfunzioni e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura/del servizio prestata/prestato, il DEC procederà richiamando in forma scritta la Ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni;
- qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad inoltrare formale diffida in forma scritta alla Ditta, con applicazione di una penale di € 200,00= (duecentoeuro/00), che verrà automaticamente trattenuta in occasione del pagamento della prima fattura utile.

Art. 12: clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Oltre ai casi previsti all'art. 122 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno tre penalità;
- b) in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
- c) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
- d) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- f) nei casi previsti dalla normativa antimafia;
- g) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto sopra citati, la ditta aggiudicataria, fermo il pagamento delle prestazioni già rese o di quelle in corso di esecuzione, non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e ss. del c.c. "Della risoluzione del contratto".



Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l'ASST si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura.

Nei casi previsti alle precedenti lettere da a) a f) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ASST deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'ASST, concluso il relativo procedimento, delibera di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il contratto potrà essere risolto dall'ASST, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi all'Impresa Appaltatrice, con lettera raccomandata A.R., anche nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. Tale evenienza comporterà all'ASST il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'ASST darà informativa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione:

- all'ASST;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Tale evenienza comporterà all'ASST il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 13: clausola di salvaguardia.

L'ASST potrà recedere dal contratto senza che ciò comporti oneri per la stessa, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

In particolare l'ASST potrà recedere dal contratto, nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario non adeguasse i propri prezzi offerti se superiori a quelli ottenuti da A.R.I.A. S.p.A. A seguito di aggiudicazione definitiva di procedura di gara regionale di analoghi dispositivi medici, la singola Azienda potrà recedere unilateralmente dal contratto.

Art. 14: acquisti sul libero mercato.



Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini stabiliti alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'ASST ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 15: periodo di prova.

Per i primi sei mesi l'aggiudicazione della fornitura si intenderà a titolo di prova al fine di consentire all'ASST una valutazione ampia e complessiva di quanto reso.

Durante tale periodo l'ASST potrà, a seguito di inadempienze, recedere in qualsiasi momento dal contratto dietro preavviso di venti giorni.

In tale eventualità alla ditta spetterà il corrispettivo di quanto già consegnato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di recesso dal contratto l'ASST addebiterà alla ditta inadempiente le eventuali maggiori spese incamerando la cauzione definitiva e rivalendosi sui pagamenti non ancora effettuati.

Art. 16: consegna.

I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e il facile immagazzinamento, in imballo gratis. **La consegna dei prodotti** aggiudicati alla ditta dovrà avvenire sempre franco magazzino (interno e/o esterno) dell'ASST, **entro una settimana dalla data di ricezione dell'ordine** e comunque secondo le modalità e nei termini indicati negli ordini medesimi.

L'ordine medio corrisponderà al fabbisogno di 60 giorni, fatte salve le situazioni in urgenza, comunque segnalate.

In caso di urgenza la stazione appaltante può richiedere l'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Si precisa che la consegna da parte della società affidataria dovrà essere effettuata entro massimo 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto tramite il canale NSO, presso il Magazzino Generale di Via Lazio, 36 - 21100 Varese e/o presso il Magazzino della Farmacia.

La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti.

Per le consegne dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto.

Se la consegna avviene su pallets questi devono essere Eco-pallet ed avere le seguenti misure cm 120x80 con altezza massima di cm 140.

Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto.

Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con riserva del



committente circa i casi di più gravi sanzioni; in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio ed a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Art. 17: acquisto in danno.

Nel caso di inadempienze o di impossibilità, anche solo parziale, dell'aggiudicatario a provvedere entro i termini sopra indicati alla fornitura della merce ordinata, l'ASST procede all'acquisto della quantità di prodotto richiesto a un altro operatore economico, addebitando al soggetto aggiudicatario l'eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'ASST.



Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è formato da n. 17 articoli.

Per l'Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) dei Sette Laghi

Responsabile Unico del Progetto
Ing Giovanni Poggialini



Determinazione Dirigenziale n. **828** del **27/05/2024**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 08.03.2024. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023, DA ESPLETARE MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, ELETTROLITI CONCENTRATI, SOLUZIONE PER CARDIOPLEGIA E PER CONSERVAZIONE ORGANI, OCCORRENTI ALLA ASST DEI SETTE LAGHI PER UN PERIODO DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 1: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/05/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Poggialini Giovanni - Responsabile ad interim S.C. GESTIONE ACQUISTI

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Foglia Federica